

delle provincie e dei comuni in fatto di riscossione delle imposte: restringendosi poi le osservazioni dell'onorevole Brunet solo alle altre esazioni che i comuni e le provincie affidano all'esattore, ho già fatto notare che a ciò sia già ampiamente provveduto coll'articolo 4 di questa legge.

*Voci.* Ai voti! La chiusura!

**BRUNET.** Risponderò brevi parole all'onorevole De Blasiis.

Egli mi osservava, riguardo al mio emendamento, che è già nell'abitudine di molte nostre popolazioni di pagare le imposte a bimestri. Io gli dirò che nelle antiche provincie era perfino prescritto di pagarle mensilmente. Ma in realtà tale sistema non si è mai praticato. Usandosi invece di pagare in due o tre volte la tassa annuale.

Egli, riguardo all'aggiunta da me proposta colla quale tendo a lasciar liberi i Consigli provinciali e comunali di stabilire il modo di pagamento delle tasse prediali provinciali e comunali, osserva che, se venisse adottata, si sconvolgerebbe il sistema sul quale è basata tutta la presente legge.

Riconosco anch'io che il sistema della legge sarebbe cambiato. Ma si è appunto contro a questo sistema che tendono le mie proposte. E così, benchè io preveda che il mio emendamento e la mia aggiunta all'articolo 23 non siano approvati, persisto tuttavia perchè siano posti ai voti, persuaso come sono della loro convenienza dal punto di vista dell'interesse delle provincie e dei comuni.

**PRESIDENTE.** Dunque il Ministero, e la Commissione propongono che la riscossione delle imposte si faccia per rate bimestrali. Invece il deputato Brunet...

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Per parte mia avevo anche io altra volta domandato che la riscossione fosse trimestrale; ma mi si è osservato che vi sono talune provincie, nelle quali mancando quell'abitudine di accumulare l'occorrente per l'imposta a quella scadenza, si metterebbe il contribuente nell'imbarazzo.

D'altra parte si può osservare che chi non vuole darsi la noia di fare tanti pagamenti all'anno, se vuole, può farne solo tre: o quando viene il primo febbraio, paghi quattro mesi. (*ilarità*) Il rimedio è semplice.

Quindi io credo che si possa lasciare la disposizione come è qui stabilita.

**PRESIDENTE.** Dunque l'onorevole Brunet propone che la riscossione, anzichè aver luogo per rate bimestrali, lo abbia per rate trimestrali, ossia che vi siano solo quattro rate di pagamento invece di sei.

Domando se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata, e poscia respinta.)

L'onorevole Brunet propone inoltre un'aggiunta a questo medesimo articolo. Egli vorrebbe che la riscossione dei centesimi provinciali e comunali si operasse, non secondo le rate stabilite per la riscossione dei centesimi erariali, ma si lasciasse alle provincie ed ai

comuni, determinare il modo diverso con cui queste riscossioni si debbono fare.

La sua proposta suona così:

« I Consigli provinciali e comunali per quanto riguarda le loro tasse, possono variare le scadenze ed il numero delle rate di pagamento. »

Domando se è appoggiata.

(È appoggiata, e quindi respinta.)

Pongo ai voti l'articolo 23 proposto dalla Commissione e dal Ministero.

(È approvato, e sono pure approvati senza discussione i seguenti tre articoli:)

« Art. 24. Nella prima metà di gennaio i sindaci pubblicano nel rispettivo comune i ruoli dei contribuenti, resi esecutorii dal prefetto, ricordando ai contribuenti l'obbligo del pagamento in conformità delle scadenze e le multe nelle quali incorrono i morosi.

« La pubblicazione dei ruoli costituisce il debitore legalmente obbligato al pagamento dell'imposta alle fissate scadenze.

« Art. 25. Inoltre gli esattori dovranno nella seconda metà di gennaio trasmettere a ciascun contribuente una cartella, nella quale sarà indicato l'ammontare annuale di ciascuna imposta e quello di ciascuna rata.

« Nella cartella saranno distinte le somme dovute allo Stato, alla provincia, al comune.

« Art. 26. In uno degli otto giorni successivi alla scadenza delle rate, l'esattore, od uno dei collettori di cui è parola all'articolo 22, deve recarsi ad eseguire la riscossione in ciascuno dei capoluoghi di comune e dei centri di popolazione, fissati nel capitolato d'appalto. Egli fa conoscere pubblicamente, almeno otto giorni prima, il giorno e l'ora della sua venuta.

« Art. 27. Decorso il termine di otto giorni dalla scadenza della rata d'imposta dovuta, il contribuente che non la paghi, o la paghi solamente in parte, è assoggettato, sulla somma non pagata, alla multa di centesimi quattro per ogni lira del debito. Tali multe cedono a beneficio dell'esattore.

« Si ricevono in pagamento le cedole dei titoli di debito pubblico designate dal ministro delle finanze, le quali siano scadute.

« Per la parte d'imposta che spetta allo Stato si ricevono in pagamento anche le cedole delle quali la scadenza si verifichi entro il trimestre successivo alla rata d'imposta.

« Le norme per il ricevimento delle cedole saranno fissate nel regolamento. »

A questo articolo 27 sono diversi gli emendamenti proposti. Innanzitutto do la parola all'onorevole Negrotto.

**NEGROTTA.** Io intendo proporre alla Camera un'aggiunta al primo comma di questo articolo, aggiunta che a me sembra improntata di tutta giustizia.

Nell'articolo 6 è detto:

« In uno dei cinque giorni successivi alla scadenza